

Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 novembre 2014 n. 24471 (Pres. Amatucci, est. Rossetti)

FATTO ILLECITO – LESIONE ARRECATATA A PERSONA DI SESSO MASCHILE – LAVORO DOMESTICO – ESCLUSIONE SECONDO “L’ORDINE NATURALE DELLE COSE” – PALESE E GRAVE CONTRADDITTORIETÀ - SUSSITE (art. 2729 c.c.)

E’ viziata da motivazione contraddittoria la decisione che si fonda sul principio di diritto nel senso che: «*non rientra nell'ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo*». La prima ragione di illogicità è che (a prescindere da qualsiasi considerazione circa l'esistenza o meno d'un ordine "naturale" delle cose: *felix qui potuit rerum cognoscere causas*) non è certo madre natura a stabilire i criteri di riparto delle incombenze domestiche tra i coniugi. Tale riparto è ovviamente frutto di scelte soggettive e di costumi sociali. La seconda ragione di illogicità consiste nel fatto che l'affermazione è contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, sancito dall'art. 143 c.c., commi 1 e 3: ed in mancanza di prove contrarie è ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare ai precetti normativi, piuttosto che il contrario. La terza ragione di illogicità consiste nel fatto che secondo l'*id quod plerumque accidit* qualunque persona non può fare a meno di occuparsi di una certa aliquota del lavoro domestico: non foss'altro per quanto attiene le proprie personali esigenze. Pertanto dal fatto noto che una persona sia rimasta vittima di lesioni che l'abbiano costretta ad un lungo periodo di rilevante invalidità, è possibile risalire al fatto ignorato che a causa dell'invalidità non abbia potuto attendere al ménage familiare. Il principio di diritto qui censurato capovolge, invece, tale deduzione logica, assumendo che dal fatto noto del sesso (maschile) dell'infortunato fosse possibile risalire al fatto ignorato che egli si disinteressasse completamente di qualsiasi attività domestica.